

Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 14242/2020

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Noleggio di apparecchiature utili ad intercettazioni da parte della Procura della Repubblica - Autorizzazione del P.M. all'uso - Valore di accettazione di proposta contrattuale - Esclusione - Mancanza di pattuizione - Compenso - Disciplina.

Le prestazioni di noleggio di apparecchiature private da utilizzarsi per intercettazioni telefoniche non sono, in astratto, sottratte alla libera contrattazione, ma l'autorizzazione all'utilizzo rilasciata dal P.M. non costituisce accettazione di una proposta contrattuale del noleggiatore poiché essa proviene da un organo che non ha capacità di impegnare contrattualmente il Ministero della

Giustizia e la sua funzione è piuttosto di rendere utilizzabili nel processo le intercettazioni effettuate con strumenti privati. Peraltro, in difetto di una utilizzazione pattuita, l'uso di tali apparecchiature è rimborsabile nei termini indicati dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, disposizione di chiusura che consente il rimborso di tutte le spese, non espressamente previste, effettuate nel corso del processo per situazioni straordinarie.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14242 del 08/07/2020 (Rv. 658330 - 01)

corte

cassazione

14242

2020